



IL TRIBUNALE DI UDINE

2[^] Sezione Civile

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Andrea Zuliani	Giudice
dott. Gianmarco Calienno	Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso depositato in data 7 ottobre 2020 con cui la società CAF.FI GROUP S.R.L., -in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante signor Adelmo Bortolossi- con sede in Pavia di Udine (UD), Frazione Lauzacco, viale Grado n.47 int.2, rapp. e dif. dagli avv.ti Lanfranco Sette e Nicola Caruso, ha chiesto, ai sensi dell'art.161 6° comma LF, previa determina ex art.152 2° comma lett. b) e 161 4° comma LF del medesimo amministratore unico, l'assegnazione del termine per il deposito del piano, della proposta e della documentazione o di altro strumento alternativo per la soluzione della crisi;

rilevato che il ricorso è corredato della prescritta documentazione, ossia i bilanci relativi agli esercizi del 2017, 2018 e 2019 e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, oltre alla determinazione dell'amministratore unico di cui all'art.152 citato;

sentita la relazione del giudice incaricato di riferire e visto l'art. 161 L.Fall.;

ritenuta la competenza territoriale dell'intestato Tribunale in funzione della sede della società debitrice in Pavia di Udine (UD);

rilevato che sussistono le condizioni volute dagli artt. 160 e 161 L.Fall., perché i bilanci mostrano la sussistenza sia del presupposto soggettivo/dimensionale che di quello oggettivo per l'ammissione alla procedura di concordato;

rilevato che la ricorrente, nei cui confronti pendono istanze di fallimento, ha chiesto - in ossequio all'art.9 comma 5 ter del decreto legge n.23/2020, conv. con modificazioni in legge n.40/2020, che prevede la non applicazione del comma 10 dell'art.161 LF per i ricorsi depositati sino al 31/12/2020 -la concessione del termine massimo di 120 giorni che il Collegio, però, ritiene di fissare sino al 11 gennaio 2021 tenuto conto della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica in cui versa la società;



ritenuto che vada disposta la nomina anticipata del commissario giudiziale che sorvegli l'andamento dell'attività nelle more della definizione di piano e proposta;

P. Q. M.

visto l'art. 161, commi sesto e seguenti, L.Fall.;

assegna alla società ricorrente termine sino al 11 gennaio 2021 per il deposito di proposta concordataria, piano e documentazione del caso o di altro strumento di composizione della crisi;

dispone i seguenti obblighi informativi a carico della ricorrente e sotto la vigilanza del commissario giudiziale (rammentando che la loro violazione determina l'applicazione dell'art. 162, commi secondo e terzo L.Fall., che gli atti di straordinaria amministrazione necessitano di specifica autorizzazione e che il pagamento medio tempore di debiti concorsuali è possibile solo in caso di concordato in continuità aziendale - previa autorizzazione - nei casi previsti per legge ed in altri specifici casi collegati alla natura del rapporto fra prestazioni corrispettive ineseguite dedotte in contratti pendenti):

- sintetica relazione informativa sulla gestione (cassa, recupero crediti, cespiti in proprietà o in leasing, produzione, clienti, dipendenti), ogni 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

- indicazione e documentazione delle attività già compiute o da compiersi per predisporre la proposta ed il piano (individuazione attestatore, incarico a periti, valutazione del merito creditizio di eventuali affittuari/acquirenti, circolarizzazione debiti e crediti, ecc.), ogni 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

precisa che in ogni caso la ricorrente deve depositare in cancelleria con periodicità almeno mensile una separata situazione finanziaria aggiornata, destinata alla pubblicazione nei modi di legge;

nomina commissario giudiziale la rag. Luisa Pradolini di Udine (CF PRDLSU61C63L483J).

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Udine, 8/10/2020

Il Presidente

dott. Francesco Venier

